



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Prot. n. B/386

VISTO il Reg.CE n.1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 che modifica il Reg.CEE n.729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg.CE n.1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg.CEE n.729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti FEOGA sezione garanzia ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il Reg.CE n.1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2000 recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il D.M. in data 26 giugno 2002 con il quale è stato concesso all'AVEPA, organismo pagatore istituito nella Regione Veneto, il riconoscimento, ai sensi dell'art.4 del Reg.CEE n.729/70, così come modificato dall'art.1 del Reg.CE n.1287/95, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio di competenza, limitatamente alle misure di sviluppo rurale;

VISTA la nota in data 7 novembre 2002 con la quale l'autorità competente per l'AVEPA ha inoltrato istanza ai fini dell'estensione ad altri settori di mercato delle attività di organismo pagatore;

VISTO il D.M. del 25 novembre 2002 con il quale è stata istituita apposita Commissione ministeriale incaricata, fra l'altro, di accertare la conformità delle misure adottate dalla suddetta AVEPA alle prescrizioni del Reg.CE n.1663/95 al fine della concessione del riconoscimento di organismo pagatore per i nuovi settori espressamente menzionati nella istanza di cui sopra;

VISTA la relazione in data 18 febbraio 2003 con la quale la Commissione di cui al citato decreto certifica l'idoneità e adeguatezza delle procedure e della struttura organizzativa dell'AVEPA;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

SENTITA l'Agencia per le erogazioni in agricoltura di seguito denominata AGEA ed acquisito il relativo parere in data 6 marzo 2003;

RITENUTO di poter procedere all'estensione del riconoscimento dell'AVEPA ad altri settori di mercato, come indicato nell'istanza di cui sopra;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. L'AVEPA è riconosciuta, ai sensi dell'art.4 del Reg.CEE n.729/70, così come modificato dall'art.1 del Reg.CE n.1287/95, per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti – sul territorio della Regione Veneto – inerenti i settori:

- seminativi
- foraggi essiccati
- tabacco
- vitivinicolo: ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- ortofrutta: programmi operativi OP, ritiri e trasformati ortofrutta
- miele
- zootecnia: carni bovine (con l'esclusione del premio all'esportazione), carni ovi-caprine

secondo la tempistica di riferimento di cui alla tabella allegata quale parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare – sul territorio della Regione Veneto – la continuità dei pagamenti relativi ai settori sopra menzionati, l'AGEA Organismo di coordinamento definisce le modalità del passaggio di competenze tra l'AVEPA e l'Organismo pagatore AGEA.

ROMA, li 12 marzo 2003

IL MINISTRO

Centro di Riproduzione e Stampa - M.P.A.F.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

TABELLA

AVEPA

Settore	Presentazione domande	Campagna di riferimento	Esercizio FEOGA interessato
Seminativi	Aprile - Maggio 2003	2003	2004
Tabacco	2003	2003	2004
Foraggi essiccati	Aprile 2003	2003	2003 (da 1/8/2003 pagamento degli anticipi) 2004 (pagamento saldo)
Vitivinicolo Ristrutturazione e Riconversione vigneti	maggio 2003	2003	2004 (anche per gli anticipi)
Ortofrutticoli - programmi operativi OP - ritiri - trasformati ortofrutta	15/09/03 2003 2003	2004 2003 - 2004 2003 - 2004	2004 - 2005 2003 - 2004 2003 - 2004
Miele	marzo 2003	2003	2003
Zootecnia: · Carni ovicaprine · Carni bovine Con esclusione del premio all'esportazione	2004 2004	2004 2004	2005 2005

2003